

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 270/36/2011

Fatto e svolgimento del processo

Sulla base degli atti e dei documenti depositati dalle parti la controversia in esame può essere così ricostruita.

1) Con avviso di accertamento notificato a Ca. Ca. il 15.9.1981 l'Ufficio del Registro di Milano rettificava ai fini Invim il valore finale dell'immobile venduto dalla contribuente con scrittura privata registrata il 5.11.1979 da L.72.000.000 (dichiarato) a L.180.000.000 (accertato). Avverso l'avviso Ca. Ca. proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano la quale accoglieva il ricorso dichiarando l'avviso nullo per carenza di motivazione. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello innanzi la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Milano la quale confermava la decisione di I ° grado.

L'Ufficio proponeva allora ricorso alla Commissione Centrale Tributaria la quale con sentenza 5 febbraio 2008 accoglieva il ricorso, e rilevato che "l'accertamento sulla esattezza o meno della stima effettuata dall'Ufficio [con l'avviso impugnato], attenendo a questione estimativa, esula dalla competenza dalla competenza della Commissione tributaria centrale con la conseguenza che la controversia vd rinviata alla competente commissione regionale" così statuiva: "accoglie il ricorso dell'Ufficio ... e rinvia la controversia alla Commissione regionale tributaria per la Lombardia".

2) Dopo questa sentenza 5 febbraio 2008 della Commissione Centrale Tributaria nessuna iniziativa veniva intrapresa dalle parti. Che rimanevano inattive. Né alcunché veniva fatto dalla Commissione Regionale della Lombardia.

3) Nel tacito presupposto (esplicitato solo successivamente in sede di giudizio) che la inattività delle parti avesse determinato l'estinzione del processo di cui alla sentenza della Commissione Centrale e che

conseguentemente fosse divenuto definitivo l'avviso di accertamento notificato a Ca. Ca. il 15.9.1981, l'Agenzia delle Entrate di Milano liquidava l'Invim dovuta per l'immobile venduto da Ca. Ca. sulla base del valore finale accertato di L.180.000.000, oltre a interessi.

4) Il relativo avviso veniva notificato agli eredi di Ca. Ca., Va. Ce. e Ce. Ca. Eu., i quali proponevano opposizione con ricorso depositato il 17.2.2010, chiedendo l'annullamento dell'avviso. I ricorrenti, oltre che eccepire la carenza dei requisiti di legge dell'avviso, osservavano che l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente assunto per la liquidazione dell'Invim il valore finale di L. 180 milioni poiché tale valore doveva ritenersi non ancora determinato, non essendosi la Commissione Regionale della Lombardia ancora pronunciata in ordine al giudizio estimativo deferitole dalla Commissione Centrale. I ricorrenti impugnavano altresì il tasso di interesse applicato sull'imposta liquidata perché fissato in misura non motivata.

5) L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ritualmente in giudizio con memoria depositata il 24 febbraio 2010. La resistente affermava che a seguito della decisione della Commissione Tributaria Centrale il processo avrebbe dovuto essere riassunto nei termini di cui agli artt.75 e 76 D.Lgs. 546/1992, e poiché ciò non era avvenuto il processo si era estinto rendendo definitivo l'avviso di accertamento notificato alla defunta Ca. Ca. nel settembre 1981 e il valore finale di L.180 milioni. Quanto agli interessi applicati l'Agenzia delle Entrate ne dava spiegazione enumerando le disposizioni di legge applicate. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso con rifusione delle spese di lite.

6) All'udienza pubblica del 14.4.2011 la controversia veniva discussa e passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

1) Si tratta di stabilire se il processo iniziato nel 1981 per opera di Ca. Ca. e giunto in Commissione Centrale Tributaria che lo ha rinviato alla Commissione Regionale della Lombardia per il giudizio estimativo, si sia estinto, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso infatti l'intervenuta estinzione avrebbe reso definitivo l'avviso originario impugnato da Ca. Ca. e conseguentemente legittimo l'avviso impugnato dagli odierni ricorrenti che su quell'originario avviso si fonda.

2) L'estinzione del processo è una sanzione comminata dalla legge per quei casi in cui le parti omettono di compiere un atto imposto dalla legge o ordinato dal giudice.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che a seguito della decisione della Commissione Tributaria Centrale i ricorrenti avevano l'obbligo, pena l'estinzione, di riassumere il processo nei termini di cui alle disposizioni previste dagli artt.75 e 76 D.Lgs. 546/1992.

Le norme citate disciplinano il raccordo tra il "vecchio" contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636) e il "nuovo" contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992).

3) L'art.76 non riguarda la fattispecie in esame.

La norma infatti riguarda i casi in cui alla data prevista dall'art.72 - ovvero il 1 ° aprile 1996, data di insediamento delle "nuove" Commissioni - pendevano i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle "vecchie" Commissioni Tributarie, ed è pacifico che nel caso in esame alla data del 1 aprile 1996 non era pendente alcun termine per la riassunzione, atteso che il processo era già pendente avanti la Commissione Centrale Tributaria.

Né ha rilievo l'art.75 che si limita - per quanto può riguardare la presente controversia - a prevedere l'applicazione della disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 alla controversie pendenti avanti la Commissione Centrale Tributaria.

Comunque le norme richiamate dall'Agenzia delle Entrate non prevedono per il caso di rinvio dalla Commissione Centrale né un obbligo né un termine di riassunzione del processo

E tantomeno comminano una qualsivoglia estinzione del processo.

4) È da ritenere che il processo a suo tempo incardinato da Ca. Ca. e su cui è intervenuta la decisione della Commissione Centrale sia tuttora disciplinato dal "vecchio" contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636), ove all'art.29 comma 3 si stabilisce che in caso di rinvio alla Commissione Regionale il fascicolo processuale sia trasmesso alla Commissione Regionale con applicazione in sede di rinvio degli artt.19 e 20. La norma citata non prevede che le parti debbano attivarsi per la prosecuzione del processo, né altre norme di quel contenzioso lo impongono. E' ipotizzabile che debba essere la stessa Commissione Regionale a doversi attivare nel senso che una volta ricevuto il fascicolo processuale la Commissione Regionale debba fissare l'udienza (art.19) e provvedere per la conseguente discussione e decisione. Fatto salvo, in caso di inerzia, il potere sollecitatorio delle parti interessate. Non si rinvencono comunque nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 norme che prevedano per il caso di rinvio dalla Commissione Centrale un obbligo a carico delle parti, o un termine. di riassunzione del processo, e tantomeno che prevedano la estinzione del processo.

Né infine la Commissione Centrale Tributaria nella sentenza di rinvio ha fissato alcun obbligo e termine di riassunzione.

5) È dunque da escludere che il processo a suo tempo incardinato da Ca. Ca. e su cui è intervenuta la decisione della Commissione Centrale si sia estinto per inattività delle parti, determinando in tal modo la definitività dell'originario accertamento notificato a Ca. Ca.. Ne consegue che l'avviso di accertamento notificato agli odierni ricorrenti, basato sul valore fissato dall'Ufficio nell'originario accertamento notificato a Ca. Ca., deve essere annullato.

Resta salva ovviamente il potere delle parti di sollecitare alla Commissione Regionale della Lombardia il giudizio estimativo demandato dalla Commissione Centrale Tributaria, onde dare finalmente appropriata conclusione alla ormai trentennale vicenda processuale tra loro in essere.

6) La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia in esame così provvede:

accoglie il ricorso e annulla l'avviso di liquidazione impugnato.

Spese compensate.